

CONVENZIONE FRA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE E UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MARE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – L.R. 6/1996.

L'anno duemilaventitre, il giorno 2 (due) del mese di Febbraio, in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" – Piazza del Popolo, 10.

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

LATTUCA ENZO, nato a Cesena il 9 febbraio 1988, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO" (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 2 del 14/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

FRANCESCO TASSINARI, nato a Dovadola (FC) il 30 novembre 1965, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI "ROMAGNA FORLIVESE" (codice fiscale: 92071270406), con sede in Forlì (FC) Piazza A. Saffi n. 8, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 52 del 27/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

FILIPPO GIOVANNINI, nato a Faenza (RA) il 13 novembre 1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI "RUBICONE E MARE" (codice fiscale: 90051070408), con sede in Piazza Borghesi, 9, Savignano sul Rubicone (FC), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 4 del 26/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che la Regione Emilia Romagna con L. R. n. 6/96 ha delegato alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di funghi epigei;
- che l'art. 4 – comma 3 – della suddetta Legge prevede la possibilità che gli Enti competenti nell'ambito di una stessa provincia e di province confinanti definiscano reciproci accordi finalizzati a coordinare e ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- che la legge nazionale del 23.08.1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" prevede all'art. n. 6 che nelle aree ricadenti in parchi nazionali la raccolta dei funghi può essere disciplinata dai relativi organi di gestione;
- che l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha approvato un proprio regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 12/11/2009 ;

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO AOO principale dell'Unione Valle Savio	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0004689/2023 del 02/02/2023 Firmatario: FILIPPO GIOVANNINI, FRANCESCO TASSINARI, ENZO LATTUCA
---	--

- che a seguito del processo di riordino territoriale e istituzionale avviato dalla L.R. n. 21/2012, sono state soppresse le Comunità Montane e istituite le Unioni di Comuni;
- che sul territorio provinciale sono state costituite l’Unione dei Comuni Valle del Savio, l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare;
- che, ai sensi dell’art. 18 c. 5 della L.R. n. 13/2015, alle Unioni di Comuni sono delegate le funzioni disciplinate dalla L. R. n. 6/96 “*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei*” relativamente al proprio territorio, ad esclusione di quelli delle aree protette, a cui provvede il relativo ente di gestione;
- che le entrate registrate dalla vendita dei tesserini raccolta funghi negli ultimi anni sulle tre Unioni, riportate nella tabella seguente, mostrano un andamento sostanzialmente stabile:

INTROITI VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI			
Anno	Unione Valle Savio €	Unione Romagna Forlivese €	Unione Rubicone Mare €
2014	105.532,00	n.d.	n.d.
2015	73.201,00	n.d.	n.d.
2016	73.571,00	25.350,18	n.d.
2017	57.510,00	13.439,00	1.346,00
2018	74.348,00	20.083,00	1.725,00
2019	76.579,00	17.956,00	1.578,00
2020	63.391,00	15.938,00	1.819,00
2021	55.477,00	16.860,00	1.840,00

Tutto ciò premesso;

1 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 “*DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993*”, definisce i reciproci accordi, tra le Unioni aderenti, finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.

Art. 2

La raccolta è effettuata con tesserino ordinario, valido su tutto il territorio di competenza degli enti aderenti, con l’esclusione dell’ambito territoriale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il tesserino giornaliero ha validità solo nel territorio di competenza dell’Ente che lo ha emesso.

Art. 3

Le tipologie dei tesserini sono le seguenti:

- Giornaliero;
- Mensile;
- Semestrale;
- Annuale solo per i residenti nei Comuni montani ricompresi nelle Unioni aderenti.

Art. 4

Il numero di tesserini da rilasciare annualmente e complessivamente è così determinato:

TIPOLOGIA	QUANTITA'
Annuali per i residenti nei Comuni montani	20.000
Giornalieri	60.000
Mensili	60.000
Semestrali	30.000

Art. 5

I costi del rilascio dei tesserini sono così determinati:

TIPOLOGIA	COSTO EURO
Annuali per i residenti nei Comuni montani	26,00
Giornalieri	7,00
Mensili	26,00
Semestrali	70,00

Art. 6

Il rilascio dei tesserini verrà effettuato in via esclusiva da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dall'art. 4 – comma 2 – della richiamata L.R. 6/96, avvalendosi della collaborazione dell'Unione della Romagna Forlivese e dell'Unione Rubicone Mare che predisporranno sul proprio sito WEB istituzionale, a propria cura, appositi avvisi informativi e link di rinvio della procedura di acquisizione dei titoli per la raccolta funghi sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

In via generale l'acquisizione del titolo per la raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta telematica del versamento effettuato tramite pagoPA. Sono fatte salve modalità distributive dei tesserini per la raccolta funghi eventualmente attive presso le Unioni che prevedono la rete distributiva attraverso l'ausilio di pubblici esercizi convenzionati.

Competono altresì all'Unione dei Comuni Valle Savio gli adempimenti amministrativi inerenti la cessione di titoli per la raccolta funghi a condizioni agevolate:

- alle Associazioni micologiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 23 *“Attività educative e promozionali”* della L.R. 6/1996, finalizzati ad iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del patrimonio naturale regionale, per mezzo dell'istituzione di corsi di educazione, informazione e riconoscimento delle principali specie funginee nonché dell'importanza che queste rivestono quali componenti degli ecosistemi e, non da ultimo, al fine di prevenire casi di intossicazione alimentare e diffondere le conoscenze sui limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente;

- alle Amministrazioni comunali che ne facciano richiesta per la cessione di tesserini per la raccolta funghi a particolari fasce della popolazione residente, specificamente definita da giovani ovvero anziani, al fine di favorire la fruizione del territorio.

Sono esclusi tra gli adempimenti in capo all'Unione dei Comuni Valle Savio a favore dell'Unione dei Comuni Romagna Forlivese e dell'Unione dei Comuni Rubicone e Mare la distribuzione, a titolo gratuito, dei tesserini di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta dei funghi, ai soggetti che ne facciano richiesta, come definiti all'art 10 della "Agevolazioni" della L.R. 6/1996.

Art. 7

Il ricavato dei tesserini rilasciati secondo le modalità del precedente Art. 6, sarà distribuito annualmente alle tre Unioni sulla base della ripartizione, basata sulle entrate riportate in premessa, ovvero secondo la seguente articolazione percentuale:

- 80 % Unione dei Comuni Valle del Savio;
- 19 % Unione dei Comuni Romagna Forlivese;
- 1 % Unione dei Comuni Rubicone e Mare.

Gli importi spettanti all'Unione della Romagna Forlivese ed dell'Unione Rubicone Mare saranno corrisposti da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio a consuntivo di ciascuna annata fungina detraendo i costi di gestione amministrativa, fissati forfettariamente nella misura del 5% delle somme annualmente introitati, al lordo degli eventuali aggi dovuti per i titoli ceduti attraverso la rete distributiva degli esercenti convenzionati.

Il ricavato dovrà essere utilizzato, in linea di massima, per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità della legge, decisi avvalendosi delle Associazioni Micologiche per le attività informative e divulgative.

Art. 8

La quantità massima della raccolta giornaliera viene fissata in kg. 3 di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo): se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespito di funghi concresciuti, detto limite può essere superato. La quantità massima della raccolta giornaliera, fatti salvi i limiti per la specie sopra richiamate, viene fissato in Kg. 5, per i soli residenti nei Comuni montani.

Art. 9

La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto, fatte salve le agevolazioni di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 10 della L.R. n° 6/96.

La raccolta è consentita, ai soli residenti nei Comuni montani, anche nel giorno di mercoledì.

Art. 10

Ciascun Ente delegato provvederà al rilascio gratuito del tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 10 della L.R. n. 6/96, a favore dei soggetti indicati in tale norma, con le modalità ivi indicate.

Art. 11

Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della Legge Regionale n. 6/96. La vigilanza per l'applicazione della legge citata e della presente convenzione è effettuata dal personale individuato dall'art. 21 della predetta legge.

Art. 12

La raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è disciplinata dal regolamento approvato dall'Ente gestore.

Art. 14

La presente convenzione ha validità, per la parte normativa, fino al 31/12/2027 salvo richiesta di uno degli Enti di revisione o risoluzione anticipata.

Art. 15

Gli artt. 4 e 5 hanno tacitamente effetto fino alla scadenza del termine di cui all'Art. 14. La loro eventuale modifica è subordinata a specifico accordo tra le parti debitamente approvato mediante delibera di Giunta dei rispettivi Enti.

Art. 16

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni della L. R. n. 6/96.

ART. 17

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.

Sottoscritto digitalmente da:

Unione dei Comuni Valle del Savio

ENZO LATTUCA

Unione dei Comuni Romagna Forlivese

FRANCESCO TASSINARI

Unione dei Comuni Rubicone e Mare

FILIPPO GIOVANNINI